

si viene a fare qualche cosa di più grave: a modificare la procedura penale.

Ora, domando io: si può fare questo in sede di terza lettura?

Dunque noi avremmo potuto chiedere la pregiudiziale.

In quanto al merito, io sarò breve come è stato breve l'onorevole Altobelli.

Dirò, prima di tutto, come affermazione di fatto che io non ho detto (e i miei discorsi sono consacrati nei resoconti stenografici) che questa legge contemplasse reati politici.

Io ho sempre sostenuto che i reati di questo genere sono reati comuni della più trista specie. Ho sempre detto quello che la giurisprudenza ha affermato anche prima di questa legge: che, cioè, questi reati, commessi col fine, diciamo la parola, anarchico, sono reati comuni, come reato comune di associazione di malfattori è l'associazione anarchica.

Questo hanno affermato anche in base della legislazione attuale, ripetutamente, l'autorità giudiziaria e la Corte di cassazione: questo ha affermato anche ogni altra legislazione straniera.

E quindi avendo noi questa profonda convinzione nell'animo, non avremmo mai potuto dire, neanche per un equivoco, che questa legge comprendesse reati politici.

Ora, poichè questo non abbiamo detto perchè non rispondeva al sentimento nostro, non rispondeva al concetto del Governo, non rispondeva alle deliberazioni della Commissione, vi domandiamo: per quale ragione si dovrebbe modificare il Codice di procedura penale e deferire all'esame della Corte d'assise quei reati i quali, per la loro pena, devono essere demandati al magistrato togato, cioè al tribunale correzionale e poi alla Corte d'appello?

Non v'è alcuna ragione di ciò fare, poichè la nostra legislazione penale è basata su questo concetto: che sono deferiti alla Corte di assise i reati i quali entrano in una tale misura di pena, ed i reati politici.

Ma noi abbiamo sostenuto sempre e sosteniamo che, con questa legge, abbiamo fatto omaggio a quello che aveva detto la giurisprudenza: che, cioè, qui si tratta di reati comuni. Dunque, non trattandosi di reati politici, devono esser demandati al loro giudice naturale, e il giudice naturale è quello che deve giudicarli secondo la pena che la legge

commina. E se tale pena resta al di qua di cinque anni di reclusione, come minimo, e al di qua di dieci anni di reclusione, come massimo, il giudice naturale, il giudice imposto dalla legge è il magistrato togato. Se invece la pena va al di là dei cinque anni di reclusione come minimo, e al di là dei dieci anni di reclusione come massimo, il tribunale voluto dalla legge è la Corte d'assise. Noi desideriamo che resti l'impero della legge comune; non v'è alcuna ragione per fare una eccezione per questa legge, la quale meno di ogni altra la meriterebbe.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Rileggo l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Altobelli.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Altobelli io credo che non possa essere messo ai voti.

Il nostro presidente ben disse che si può opporre la pregiudiziale a quest'aggiunta. Io non ho che a leggere l'articolo 61 del nostro regolamento, il quale dice: « La terza lettura consiste nella revisione e nella votazione del progetto a scrutinio secreto. »

Qual'è il significato di questo articolo? Lo dissi l'altro giorno: il significato di questo articolo è questo: dopo che in prima lettura si è ammesso il disegno di legge in massima; dopo che nella seconda lettura si sono esaminati gli articoli e si sono approvati, in terza lettura non si può fare altro che esaminare se la dizione degli articoli presenti certe frasi le quali non indichino realmente il concetto che loro si è voluto dare. Ma in occasione della terza lettura non si possono discutere proposte nuove che sono al di là di quelle accettate in seconda lettura. Quindi la Camera non può neanche mettere ai voti la proposta dell'onorevole Altobelli; la Camera deve votare la pregiudiziale, e non passare alla votazione dell'emendamento Altobelli.

Presidente. Dunque il Governo oppone la pregiudiziale.

Altobelli. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Altobelli.

Altobelli. Io non so se sia corretto, dopo